

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

DIREZIONE

Decreto del Direttore

n. 68 del 11 Aprile 2020

Oggetto: Stipula convenzioni ARTEA - CAA Centri di Assistenza Agricola anno 2020-2022.
Approvazione schema di convenzione.

Allegati: 1

Dirigente responsabile: Roberto Pagni

Estensore: Ilaria Tallo

Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 60/99

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell'ARTEA (PBD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente”

IL DIRETTORE

VISTA la legge regionale toscana 19/11/1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ed in particolare l’art.5 “Affidamento di servizi e delega di funzioni”, di seguito ARTEA;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga il regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il regolamento delegato n. (UE) 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro e che abroga il regolamento (CE) n. 885/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA) e nello specifico l’art. 3 bis che disciplina l’attività dei Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA), di seguito CAA;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 27/03/2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”, che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto MiPAAF 27 marzo 2001;

VISTO il decreto MiPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154);

VISTO il decreto MiPAAF 07 giugno 2018, n. 5465, recante “Attuazione regolamento Omnibus - Pagamenti diretti”;

VISTA la legge regionale toscana 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), che prevede la possibilità di affidare ai Centri di Assistenza Agricola attività di assistenza procedimentale da parte degli enti locali e di ARTEA;

VISTA la legge regionale toscana 8 marzo 2000, n. 23, (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), relativa all'istituzione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole;

VISTO il Manuale Operativo per il Riconoscimento dei Centri di Assistenza Agricola e per i Controlli delle Sedi Operative, approvato da Regione Toscana con decreto dirigenziale 18/12/2013, n. 5564 (Approvazione del Manuale operativo riconoscimento centri di assistenza agricola (CAA) e controlli strutture operative);

VISTE le procedure per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) adottate con il decreto di ARTEA n. 70 del 30 giugno 2016;

VISTE le procedure per la gestione delle istanze relative alla ‘Domanda Unica’ ed al ‘Piano di Sviluppo Rurale’ 2014-2020;

VISTO il vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

VISTO il Manuale dell’Anagrafe ARTEA come pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA;

VISTO il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e la conseguente normativa nazionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009 n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);

VISTO lo standard ISO/IEC 27001:2013 che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;

CONSIDERATO che in attuazione della normativa comunitaria sopra richiamata ed in coerenza con quanto previsto dal citato decreto ministeriale 162/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, viene creata nel SIAN, a livello nazionale, un'anagrafe unica delle aziende agricole, attraverso un data base federato degli Organismi pagatori, parte del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);

CONSIDERATO che il Sistema Integrato di Gestione dei Rischi istituito, nell'ambito del SIAN, dall'articolo 11 del richiamato decreto ministeriale 162/2015 per il controllo degli adempimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Reg. (UE) 1305/2013, si avvale dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe unica delle aziende agricole;

CONSIDERATO che l'inserimento e l'aggiornamento nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) viene realizzato nell'ambito del SIAN, utilizzando l'infrastruttura tecnica e le banche dati costituite, alimentate ed aggiornate da parte di tutti i soggetti attori, tra cui rientra ARTEA in qualità di Organismo Pagatore di Regione Toscana e responsabile dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole, le cui informazioni confluiscono nel SIAN;

CONSIDERATO che l'inserimento e l'aggiornamento nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo, tramite il fascicolo aziendale, delle informazioni relative alle consistenze aziendali anche in formato grafico ed ai titoli di conduzione dei terreni costituiscono il presupposto obbligatorio per l'accesso dei produttori ai contributi pubblici in agricoltura;

CONSIDERATO che per garantire l'aggiornamento delle informazioni del SIAN con le informazioni dell'Anagrafe regionale AGEA sottoscrive con ARTEA la Convenzione quadro per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole;

CONSIDERATO che l'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato dai produttori e dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola riconosciuti ai sensi della normativa vigente sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi Pagatori, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e art. 3 del D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015;

CONSIDERATO che sussistono, in capo all'Organismo Pagatore, gli obblighi di verifica delle attività delegate di cui ai Regolamenti (UE) n. 1306/201305 e n. 907/2014;

CONSIDERATO che la disciplina delle attività delegate ai CAA per la raccolta dei dati relativi al fascicolo aziendale ed alle domande di premio è demandata ad uno specifico accordo convenzionale tra gli Organismi Pagatori e i CAA nel rispetto dei contenuti obbligatori previsti nella convenzione quadro tra AGEA e AGEA vigente;

CONSIDERATO che ARTEA:

- sulla base del riconoscimento della qualità di organismo pagatore ai sensi del reg. (CE) n. 885/06, assume la gestione finanziaria delle entrate e delle spese per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari e nazionali connessi e cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione Europea;
- nell'ambito delle proprie competenze ed in accordo con gli atti di programmazione regionale e la relativa normativa, deve provvedere alla definizione delle procedure necessarie alla semplificazione amministrativa;
- nell'esercizio delle funzioni rese ai sensi della L.R. n. 23 dell'8 marzo 2000, ha interesse ad integrare il fascicolo aziendale dei produttori che intendano presentare istanze e/o accedere ai benefici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale con tutta la

- documentazione necessaria a supporto delle procedure e conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal regolamento di anagrafe di ARTEA;
- nell'esercizio delle proprie competenze ed alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'ultimo trascorso periodo di operatività convenzionata con i seguenti CAA, ritiene che debba essere rafforzata la celerità e la rapidità nella diffusione delle comunicazioni relative all'attività dell'Agenzia garantendo un adeguato livello operativo di raccordo verso le strutture periferiche dei CAA, laddove le stesse necessitino, per numero e/o dislocazione territoriale, di un adeguato coordinamento regionale;

CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Regionale 13 gennaio 2020 n. 13, che approva il piano delle attività di ARTEA per il 2020, con proiezione triennale 2020-2022, Regione Toscana riconosce il fascicolo aziendale quale elemento fondamentale per la gestione dei procedimenti in agricoltura, riferiti all'erogazione di premi e contributi e agli adempimenti di tipo dichiarativo (schedario vitivinicolo, dichiarazioni vitivinicolo, etc.) o ai procedimenti di tipo autorizzatorio (UMA, relazione agritouristica, IAP, etc.);

CONSIDERATO che nella stessa delibera, Regione Toscana riconosce ai Centri di assistenza agricola un ruolo strategico nella corretta gestione delle informazioni contenute nei fascicoli;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 02/11/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore di ARTEA;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di Convenzione tra ARTEA e i CAA valido per le annualità 2020, 2021 e 2022;

CONSIDERATO pertanto che le risorse destinate al finanziamento della convenzione con i CAA derivano:

- dalla convenzione quadro AGEA-ARTEA per la gestione del fascicolo aziendale;
- da una integrazione regionale stabilita annualmente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2020, n. 500, con la quale Regione Toscana ha destinato per l'annualità 2020, Euro 600.000 per la sottoscrizione di una nuova convenzione con i CAA per le attività relative alla gestione dei fascicoli aziendali;

DECRETA

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato 1) parte integrante del presente atto, per gli anni 2020, 2021 e 2022;
2. di provvedere, secondo i riferimenti dettati dalla legge istitutiva di ARTEA, a stipulare le convenzioni con i CAA operanti nel territorio della Regione Toscana che abbiano le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento;
3. di dare atto che la copertura finanziaria per l'annualità 2020 è stabilita dalla dotazione finanziaria prevista dalla delibera della Giunta Regionale 14 aprile 2020, n. 500 e da fondi derivanti dalle convenzioni AGEA-ARTEA per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole;
4. di rimandare ai successivi atti di pagamento l'esatta quantificazione delle risorse da erogare in base agli esiti dell'attività svolta per l'annualità 2020;

5. di rimandare la definizione degli importi per le annualità 2020 e 2021 ad atti annuali integrativi come stabilito all'art. 9 comma 1 dello schema di convenzione ARTEA-CAA di cui all'Allegato 1.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all'indirizzo www.arteatoscana.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Pagni